

# **Aumento aliquote Inps Gestione separata collaboratori. A breve la procedura Uniemens con la nuova aliquota al 35,03%**

*Si comunica che le aziende committenti che hanno già elaborato i flussi Uniemens relativi al mese di gennaio 2022, per i soggetti per i quali è obbligatoria la [contribuzione Dis-coll](#), applicando l'aliquota vigente fino al 31 dicembre 2021 (34,23%), possono effettuare l'invio del flusso Uniemens con la anzidetta aliquota.*

*Tale flusso sarà modificato eccezionalmente in entrata in fase di elaborazione delle denunce. A breve le procedure consentiranno la trasmissione dei flussi Uniemens anche con la nuova aliquota per il 2022 prevista per i suddetti soggetti, pari al 35,03%.*

*La differenza di contribuzione derivante dall'applicazione delle aliquote nelle misure previste per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente pari al 34,23% e al 35,03%, potrà essere versata **entro tre mesi** dalla pubblicazione della [circolare Inps n.25 dell'11 febbraio 2022](#), senza oneri aggiuntivi.*

*Le aziende potranno, come di consueto, al termine delle necessarie elaborazioni prendere visione della differenza di contribuzione complessivamente dovuta tramite il Cassetto Previdenziale per Committenti.*

*(Così, comunicato stampa Inps del 14 febbraio 2021)*

Si ricorda che sono interessati dalla modifica delle aliquote contributive i soggetti i cui compensi derivano da:

- uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica (*cfr.* l'art. 50, comma 1, lett. *c-bis*), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – TUIR) **anche se tali soggetti non sono beneficiari della relativa prestazione;**
- rapporti di collaborazioni coordinate e continuative;
- dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio.

Ne consegue che continuano a **restare esclusi** dall'applicazione dell'aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

- componenti di commissioni e collegi;
- amministratori di Enti locali (D.M. 25 maggio 2001);
- venditori porta a porta (art. 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);
- attività di lavoro autonomo occasionale (art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326);
- associati in partecipazione (non ancora cessati);
- medici in formazione specialistica (articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266).